

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazio-
nale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Firenze"

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitre gennaio duemilaventidue in Firenze, via Bolognese n. 232, presso la sede della "ANFFAS ONLUS DI FIRENZE", alle ore

23 gennaio 2022

Avanti a me Dottor **Niccolò Turchini Notaio** in Firenze, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze Prato e Pistoia

è presente

- **RASTRELLI Paolo** nato a Signa il 7 dicembre 1961, residente a Signa, via delle Molina n. 89/B, codice fiscale RST PLA 61T07 I728W, Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione di seguito descritta.

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono certo mi chiede di ricevere il presente atto con cui verbalizzare l'assemblea della

"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazio-
nale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus Firenze"

in breve anche **"ANFFAS ONLUS DI FIRENZE"**

con sede in Firenze, via Bolognese n. 232, codice fiscale **05191890481**, iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Toscana con il n. 194, convocata in seconda convocazione, in questo giorno ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie per adeguamento al Codice del Terzo Settore e all'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A ciò aderendo io Notaio do atto che le operazioni si svolgono come in appresso indicato.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma di Statuto il costituito signor RASTRELLI Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo il quale

constatato

a) che l'assemblea è stata convocata a norma di Statuto come da documentazione esibita ed acquisita agli atti dell'associazione;

b) che sono presenti gli associati che risultano dal foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

c) che del Consiglio Direttivo sono presenti oltre a esso costituito Presidente i signori D'Oriano Vittorio nato a La Maddalena il 26 agosto 1951, Berti Berto nato a Pontassieve il 26 marzo 1939, Paolo Vannini nato a Firenze il 20 agosto 1961, Matteini Laura, nata a Firenze il 12 maggio 1947; assente la signora Tomasini Albarosa e la signora Galli Luisa;

d) che del Collegio dei Revisori sono presenti i signori Cinzia Lacciarini nata a Roma il 14 febbraio 1960; assenti i signori Olivieri Michela e Lanini Serena;

e) che del Collegio dei Proviviri sono presenti i signori Virno Grazia nata a Civitavecchia il 7 giugno 1963; assenti i signori Pieri Alfredo e Chirchirillo Fabrizio;

f) che tutti i presenti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea;

g) che per la presente assemblea è previsto un quorum deliberativo pari al voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto;

h) che nessuno solleva alcuna obiezione dichiarandosi pienamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sul

REGISTRATO a FIRENZE

il 27/01/2022

n. 2958

serie 1T

Euro 200,00

sopra riportato ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno il Presidente espone le modifiche statutarie che rendono necessarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore") anche in accordo con Anffas Nazionale.

L'assemblea udita la relazione del Presidente dopo breve discussione, con voto espresso mediante alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

A) di approvare il nuovo testo di statuto della Fondazione che in versione aggiornata si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

B) di dare mandato al Presidente a compiere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato, con la precisazione che non è richiesta alcuna comunicazione da parte del Notaio verbalizzante agli uffici competenti alla tenuta del Registro Regionale delle Persone Giuridiche e agli Uffici del Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e quindici.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione che se le assume.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore undici e quarantacinque.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione, salvo quanto appare di mia mano, con inchiostro indelebile a norma di legge occupa quattro pagine e parte della presente quinta di due fogli.

F.to: Rastrelli Paolo;

F.to: Niccolò Turchini Notaio.

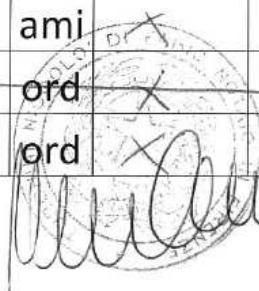
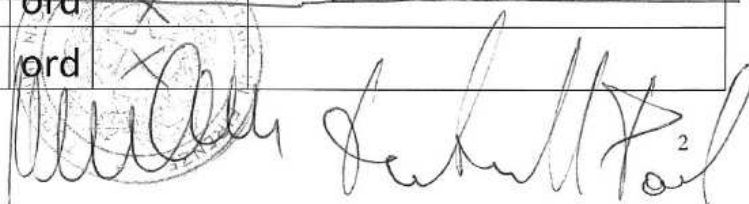
ALLEGATO * A
 REP. 6.345
 RACC. 4.268

SOCI PER VOTAZIONI DEL 23.01.2022

		PRESENTE	DELEGA A
ABATANGELO TOMICH ANNA	ord		PAOLO VANNINI
AMORE STEFANIA CHIAVIST.	ord		PAOLO VANNINI
BAGLIONI RENATO	ord		
BALLINI ANTONIO	ord		GABRIELE PACEI
BARBANERA DEBORA	ord		GABRIELE PACEI
BARBANERA ORESTE	ord		CARLO FIRISONI
BARTOLINI ALESSANDRO	ord		
BEHELLI GIANFRANCO	ord		
BELLANDI PARIGI MARISA	ord		GRAZIELLA VIRRO
BELLANDI SUSANNA	ord		GRAZIELLA VIRRO
BERTI BERTO	ord	X	
BRUSCAGLIONI PAOLA	ord		ANNA NOTERINI
CALAMINI SILVANO	ord		
CALDARELLA DEGLI INNOCENTI MARZIA	ord		MICHELA GOGGIECHETTI
CANTELLI MAFALDA	ord		ANNA NOTERINI
CARBONI GIULIANO	ord		
CHIAVISTELLI ALESSIO	ord		PAOLA GOGGIECHETTI

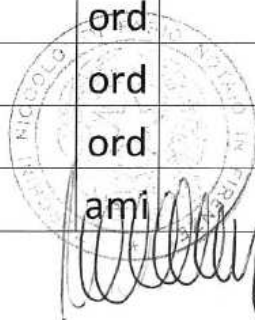
**Anffas**

CHIOCCHINI CRISTINA	ord		LAURA HATTEINI
CHIOCCHINI GIUGNI MERI	ord		LAURA HATTEINI
CHIRCHIRILLO FABRIZIO	ord		
CIANCHI GRAZIA	ord		PIETRO CIANCHI
CIANCHI PIETRO	ord	X	
CONSIGLI ANDREA	ord		GIUSELLA VIGNO
DARDI ALBERTO	ord		
DASCENZI DANIELE	ord		ROBERTA ZAGLI
D'ASCENZI ZAGLI ROBERTA	ord	X	
DEL BONO VENESSE BEATRICE ?	ami		
DELLISANTI ABATANGELO ELISABETTA	ord		PATRIZIA GAZZINI
D'ORIANO BRONZIN MARIA PAOLA	ord	X	
D'ORIANO LUCIA	ord		VITTORIO D'ORIANO
D'ORIANO VITTORIO	ord	X	
FABBRONI FRANCA	ami		PATRIZIA GAZZINI
FABIANO FABIO	ord		MARZIA FABIANO
FABIANO GIOVANNA	ord		MARZIA FABIANO
FABIANO MARZIA	ord	X	
FALCIANI PAOLO	ord		ANNA LOTERINI
FEI VEZIO	ord		PAOLA GUGLIELMETTI
FIGURELLI VANNI	ord	X	
FIORI PIERO	ord	X	
FRISONI CARLO	ami	X	
GALLI LUISA	ord	X	ASSENTE
GAZZINI PATRIZIA	ord	X	

**Anffas**

GIORGI CARLO	ord		FRANCESCO SODINI
GIOVANI ANNA MARIA	ord		
GUARDUCCI SILVIA TAVELLINI	ord		LAURA LUCHERONI
GUGLIELMETTI MICHELA	ord	X	
GUGLIELMETTI PAOLA	ord	X	
GUIDI MAURIZIO (fontanelli)	ord		FRANZIA FABIANO
LACCIARINI CINZIA	ord	X	
LELLI PAOLO	ord	X	
LIPPINI ROBERTA	ord		LAURA HOSTELNI
LUCHERONI ANNA	ord	X	
MAILLI ROBERTO	ami		
MANNUCCI MICHELE	ord		LAURA LUCHERONI
MASOLINI MARIO	ord		BERTO BERTI
MASOLINI SILVANA	ord		BERTO BERTI
MATTEINI LAURA	ord	X	
MATTEINI MASSIMO	ord		PAOLO VANNINI
MENNINI RIGHINI ANDREA	ami		PAOLO PASTRELLI
MEONI VINCENZO	ami		MICHELA GUGLIELMETTI
ORLANDI ANTONELLA	ord		CINZIA LACCIARINI
PARISI MARIA	ord		
PEDANI STEFANO	ord		
PEDRAZZINI MARIA BENEDETTA	ord		
PELLEGRINI ANTONMARIA	ord		CARLO FRISONI
PELLEGRINI PII LAURA	ord		CARLO FRISONI
PERICOLI ADINO	ord		FRANCESCO SODINI
PIERI ALFREDO	ord		MICHELA GUGLIELMETTI
PIERI LUCIANO	ami		ROBERTA ZAGGI



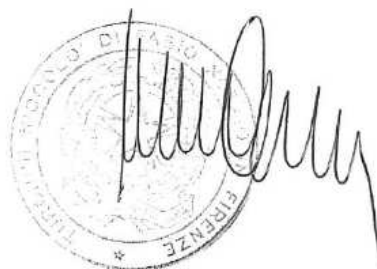
Stefano Pal³

**Anffas**

PUCCI MAURIZIO	ami		PATRIZIA GAZZINI
RASTRELLI PAOLA	ord		ROBERTA ZAGLI
RASTRELLI PAOLO	ord	X	
RAUGEI GABRIELE	ord	X	
RAUGEI STEFANIA	ord		GABRIELE RAUGEI
RESULTANA ROSA	ord		LAURA LUCHERON
RIPASARTI SANDRA	ord		
ROMOLI BAGGIANI SILVIA	ord		PETRO CIANCHI
ROSSI NOFERINI ANNA	ord	X	
RUFFO DI CALABRIA ISABELLA FABRIZIA	ord		
SAPIENZA LUCINA	ord		PAOLA SOGLICCHETTI
SODINI FRANCESCO	ord	X	
STEFANELLI FRANCO	ami	X	
TAVELLINI FULVIO	ord		PETRO CIANCHI
TOMASINI ALBAROSA	ami		FRANCO STEFANELLI
TURCHETTI GERI DEANNA	ord		ANITA CACCARINI
VANNINI PAOLO	ami	X	
VERDIANI MARCO	ami		FRANCESCO SODINI
VIRNO GRAZIELLA	ord	X	

24

49



ALLEGATO "B" N. 6.345/4.268 di Repertorio

STATUTO

ANFFAS di FIRENZE – ETS

ANFFAS DI FIRENZE – ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO

***** ***** *****

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

Articolo 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

In data 25 gennaio 2002 è stata costituita l' "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus Firenze", in breve denominabile anche "ANFFAS ONLUS DI FIRENZE".

All'esito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas di Firenze – Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo" in breve denominata "Anffas di Firenze" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore.

Tale denominazione o la denominazione abbreviata "Anffas di Firenze" sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore l'Associazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" ed avrà l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo, parte della rete associativa ANFFAS Nazionale.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Firenze ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Toscana.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. E' obbligo altresì informare di ciò Anffas Nazionale e l'Anffas Regionale Toscana.

Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Articolo 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia garantito loro il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [lettera **a**) dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];
- interventi e prestazioni sanitarie [lettera **b**) dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];

- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [lettera **c**] dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lettera **d**] dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];
- formazione universitaria e post-universitaria [lettera **g**] dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lettera **h**] dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lettera **i**] dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [lettera **k**] dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lettera **l**] dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. **m**) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D. Lgs. n. 112/2017 [lettera **p**] dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];
- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [lettera **q**] dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni [lettera **s**] dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [lettera **t**] dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo [lettera **u**] dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [lettera **v**] dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 [lettera **w**] dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017];
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [lettera **z**] dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017].

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'art 29 del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se

connesse alle attività principali.

L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della solidarietà e promozione sociale, in campo sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della promozione della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale, e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18.

In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo, si propone di:

- a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri Pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'articolo 22 dello Statuto di Anffas Nazionale;
- b) promuovere e partecipare iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e dei loro familiari;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva, relazionale e con disturbi del neurosviluppo, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- d) promuovere in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso un il percorso di "presa in carico globale e continuativo" per mezzo di progetti personalizzati ex art. 14, Legge n. 328/2000;
- e) promuovere e concorrere, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;
- f) formare personale impiegato o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;
- g) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi anche in modo tra loro congiunto: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, socio-educativi, sportivi-ludico/motori, pre-promozionali, pre-sportivi, strutture diurne e/o residenziali, formativi, centri di formazione, anche con esercizio di attività agricole, agrovivaistiche, florovivaistiche, di ristorazione, con commercializzazione dei relativi prodotti ed ogni altra attività direttamente connessa, e strumentale, anche in modo tra loro congiunto, per l'avviamento professionale delle persone con disabilità e per arrecare benefici alle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;
- h) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;
- i) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo, hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, perché da soli non sanno o non possono rappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni giuridiche, contrattuali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzia reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

Articolo 5 – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'art. 8, co 3, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ferma restando la previsione normativa Onlus fino al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 29 del presente statuto.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

Articolo 6 - ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale, nonché a quanto connesso all'adesione ad Anffas Regione Toscana.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello territoriale, fermi restando per quelli sovra-territoriali e sovra-regionali la titolarità di Anffas Nazionale ed Anffas Regione Toscana, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali), cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo, dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:

- a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale e da Anffas Regione Toscana, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;
- b) si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
- c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;
- f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;
- g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi

convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;

- h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale; parimenti versa annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti da Anffas Regione Toscana relativamente all'appartenenza ad essa;
- i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o di Anffas Regione Toscana dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 – "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679,

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, aderenti alla rete Anffas, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ASSOCIATI E VOLONTARI

Articolo 7 - ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente sono:

- a) persone con disabilità;
- b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile come previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;
- c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che condividendo comunque le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.

Gli associati che, oltre alle normali attività svolte in favore della compagine associativa, scelgano di prestare a titolo libero, volontario e gratuito, attività di volontariato non occasionale, impegnandosi a garantire, con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività, vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, secondo le modalità del successivo articolo 8, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento associativo e ogni altro atto che identifichi e fissi la mission e le regole associative, ivi compreso il codice di qualità ed autocontrollo, contenente anche i requisiti etici a cui riferirsi, nonché quanto derivante dall'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e di Anffas Regione Toscana. Gli aspiranti associati dovranno altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati stessi ad Anffas Nazionale e ad Anffas Regione Toscana anche ai fini dell'inserimento di detti dati nella Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del sopra indicato articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro 60 giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

L'assemblea degli associati può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa. Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico.

Articolo 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I nominativi, i dati anagrafici, gli estremi di iscrizione, i recapiti e le relative variazioni degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché inseriti contestualmente nel sistema di Anagrafica Unificata gestito della rete associativa Anffas.

Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9.

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

Il diritto a candidarsi nonché ad esprimere voto in caso di elezioni alle cariche associative, di qualsiasi natura, spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.

Gli associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie, nonché ad uniformarsi, per quanto di competenza, a quanto indicato nel codice di qualità ed autocontrollo adottato da Anffas Nazionale e contenente i principi etici e valoriali coerenti con l'appartenenza alla rete associativa Anffas.

L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

Articolo 9 - PERDITA STATUS DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo pari alla metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

- a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista da oltre sei mesi nell'anno in corso;
- b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione, o per inadempienza agli obblighi assunti all'atto dell'iscrizione, nonché in presenza di violazione delle norme statutarie, regolamentari e deliberati, per violazione dei principi etici e valoriali, come indicati nel codice di qualità ed autocontrollo, oltre che per gravi e comprovati motivi.
- c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

Articolo 10 - VOLONTARI

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione assicura i volontari iscritti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 6, 7 e 8 del presente Statuto.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Presidente;
- c. il Vicepresidente;
- d. il Consiglio Direttivo;
- e. il Collegio dei Sindaci, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- f. il Collegio dei Probiviri;
- g. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 12 - CARICHE ASSOCIATIVE

Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore legale, alle quali possono accedere anche persone non associate.

Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di

mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto, ma è fatta salva per le elezioni alle cariche elettive, la possibilità di procedere previo unanime consenso dei presenti per acclamazione.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Articolo 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a. approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;
- b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
- c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente; il programma di attività deve essere sottoposto per tempo al vaglio del gruppo locale degli autorappresentanti, ove operante, e delle loro proposte si dovrà tener in debito conto all'interno del programma stesso;
- d. eleggere e revocare il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione;
- e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo, prima di procedere all'elezione dell'organo stesso;
- f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;
- g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 22 del presente statuto;
- i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- j. deliberare l'entità della quota associativa ed eventuale contributo obbligatorio per un anno o per più anni;
- k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
- l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- m. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- n. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- o. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; gli associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto ad esclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, giusto quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, del presente statuto; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

Articolo 14 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio

provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

- a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

Articolo 15 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima convocazione), è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati in regola con il pagamento della quota associativa intervenuti o rappresentati.

Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima convocazione), è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti aventi diritto di voto.

Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, regolarmente iscritti alla data di celebrazione della relativa assemblea.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.

Ciascun associato può esprimere preferenze per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea legalmente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Articolo 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati, prima di procedere alla loro elezione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni dalla carica la perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di associato.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

Articolo 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo e purchè:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Articolo 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;

- c) delibera sull'esclusione dell'associato;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti temporali e di spesa;
- g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 14, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 23, per portare un contributo sul programma di attività;
- j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;
- k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;
- l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
- m) nomina i rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;
- n) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e dei volontari).

Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 19 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare spendendo il nome dell'Associazione;
- c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- e) presiede l'Assemblea;
- f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

- g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
- j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vicepresidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 20 - COLLEGIO SINDACALE

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'apposito registro.

I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.

L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 22, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e di porre in essere ogni altra incombenza assegnata a tale organo. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le

attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto, e decide sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri definisce eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.

Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida;
- la censura;
- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

Articolo 22 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 20 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali o società iscritta al registro delle società di revisione legale, nominata dall'Assemblea.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

Articolo 23 - GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative, possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.

Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al

Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.

Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 24 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, coprogettazione, ecc., e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 25 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché la relazione dell'attività svolta

Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 14 deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato degli atti di cui al comma 2.

Articolo 26 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri ed aggiornarli costantemente:

- a) il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

L'associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari e il libro degli inventari, ove ve ne sia tenuta, ed ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.

Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo o dal revisore legale unico o dalla società di revisione, previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto.

Articolo 27 - AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri, nonché Anffas Nazionale e/o Anffas Regionale possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione, d'intesa con l'Organismo Regionale di riferimento, di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

L'associazione con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti da porre in essere per ottenere parere consultivo non vincolante e richiedendone ed agevolandone la partecipazione agli organi associativi, nonché a richiedere ad Anffas Nazionale e regionale di assicurare un'attività di coordinamento, supporto e verifica delle attività poste in essere dal tutor, manlevando le stesse da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di tutoraggio.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati secondo quanto previsto all'art. 15.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente del terzo settore appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 29 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

F.to: Rastrelli Paolo;

F.to: Niccolò Turchini Notaio.